

REGOLAMENTO DEL CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO (CLA)

SENATO ACCADEMICO	22.03.2011;22.11.2011
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	28.03.2011; 30.11.2011
DECRETO RETTORALE	378/2011 dd. 1.04.2011; 1666/2011 dd. 23.12.2011
UFFICIO COMPETENTE	Centro Linguistico di Ateneo

Data ultimo aggiornamento: 23.12.2011 a cura dell'Uff. di Staff Affari Generali e Documentali – Servizio Affari Generali e Rapporti con il S.S.N.

Art. 1 - Struttura organizzativa

Il Centro Linguistico di Ateneo (d'ora in avanti anche CLA) è un'unità organizzativa di supporto alla didattica e alla ricerca.

La gestione amministrativo - contabile del CLA è assicurata, ai sensi del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, dal Dipartimento denominato "Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell'Interpretazione e della Traduzione".

Fatta salva l'autonomia decisionale del CLA, l'organo deliberante in materia finanziario – contabile è il Consiglio di Dipartimento.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, il CLA si avvale del personale collaboratore ed esperto linguistico (d'ora in avanti anche CEL), in servizio a tempo indeterminato e determinato.

Art. 2 - Finalità

Il CLA assicura supporto e assistenza linguistica alla didattica e alla ricerca delle lingue straniere moderne insegnate nell'Ateneo, nel rispetto delle differenze e specificità dei diversi corsi di studio.

Il CLA contribuisce all'alfabetizzazione, all'apprendimento e al perfezionamento delle lingue moderne curriculari ed extracurriculari, ai fini della valutazione delle competenze linguistiche acquisite.

Art. 3 - Attività

Il CLA supporta le attività didattiche e di ricerca nel campo dell'insegnamento delle lingue straniere e dell'italiano, come seconda lingua, di tutte le strutture dell'Ateneo che impartiscono insegnamenti o esercitazioni linguistiche obbligatori, all'interno dei propri ordinamenti e in particolare:

- a) raccoglie i fabbisogni didattici e di formazione dell'Ateneo e organizza corsi, attività formative/aggiornamento, forme di autoapprendimento e accertamenti di conoscenza linguistica, anche attraverso l'uso di nuove tecnologie informatiche e multimediali, per il personale universitario e per gli studenti, anche nell'ambito di programmi comunitari ed extracomunitari di mobilità studentesca;
- b) assicura procedure di riconoscimento e gestione dei programmi di certificazione linguistica;
- c) fatte salve le esigenze dell'utenza universitaria, collabora con enti pubblici e privati, strutture dell'Ateneo e altri soggetti, assicurando servizi di traduzione e interpretazione, nonché le attività di cui alla precedente lett. a), nel rispetto della vigente regolazione di Ateneo in materia di prestazioni commerciali e non, avvalendosi, se necessario, della collaborazione di esperti esterni all'Università;
- d) collabora a progetti di ricerca e sperimentazione nei settori di competenza.

Compete al CLA la formazione e l'aggiornamento del personale CEL, in collaborazione con gli uffici competenti.

Compete al CLA la gestione delle strumentazioni, delle aule e dei laboratori necessari a garantire le attività di cui al presente articolo.”

Art.4 – Organi

Gli organi del CLA sono:

- a) il Direttore scientifico
- b) il Coordinatore tecnico
- c) il Consiglio del CLA
- e) l'Assemblea del personale CEL.

Art. 5 - Direttore scientifico

Il Direttore del CLA è nominato dal Rettore, fra i docenti e i ricercatori di ruolo afferenti al Dipartimento, su proposta del Consiglio di Dipartimento e sentito il parere del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore può designare, tra i docenti e i ricercatori di ruolo afferenti al Dipartimento, un Vice-direttore che lo sostituirà in caso di assenza o temporaneo impedimento, nominato con apposito Decreto Rettorale.

Compete al Direttore scientifico:

- a) convocare e presiedere il Consiglio del CLA;
- b) organizzare le risorse umane, strumentali e logistiche necessarie al raggiungimento degli obiettivi definiti dagli organi accademici;
- c) predisporre i documenti contabili di competenza, correlandoli agli obiettivi della struttura;
- d) predisporre, sulla base delle esigenze avanzate dalle strutture didattiche, il piano annuale di distribuzione dei CEL e di assegnazione delle relative ore;

- e) proporre al Direttore generale, sentito il Consiglio del CLA, il Coordinatore tecnico, scelto in una rosa di candidati, non superiore a tre, proposta dall'Assemblea dei CEL, tra i componenti dell'Assemblea medesima;
- f) predisporre la relazione annuale sulle attività svolte dai CEL e sul raggiungimento degli obiettivi fissati, nell'ambito del sistema di valutazione d'Ateneo, sentiti i pareri dei titolari dei corsi di studio che fruiscono delle prestazioni dei CEL.

Art. 6 - Coordinatore tecnico

L'incarico di Coordinatore tecnico è conferito dal Direttore generale, con le modalità di cui all'art. 5.

Il Coordinatore collabora con il Direttore scientifico al raggiungimento degli obiettivi definiti dagli organi accademici, in particolare, per la realizzazione delle attività di cui all'art. 3;

Art. 7 - Consiglio del CLA: composizione

Il Consiglio del CLA è così composto:

- a) il Direttore scientifico
- b) il Coordinatore tecnico
- c) il Direttore del Dipartimento
- d) un rappresentante delle strutture didattiche
- e) un rappresentante degli studenti eletto dal Consiglio degli Studenti di Ateneo.

Il Segretario amministrativo di Dipartimento funge da segretario verbalizzante del Consiglio del CLA.

Art. 8 - Consiglio del CLA: attività

Compete al Consiglio del CLA:

- a) individuare le priorità, gli ambiti di intervento e le nuove linee di sviluppo del CLA, in correlazione agli obiettivi definiti dagli organi accademici e vigilare sul grado di raggiungimento degli obiettivi medesimi;
- b) esprimere parere sulla nomina del Coordinatore tecnico;
- c) esprimere parere sul piano annuale di distribuzione delle ore dei CEL, altresì, sul fabbisogno di ore supplementari, come definiti dal Direttore scientifico;
- d) approvare la relazione annuale sulle attività svolte dai CEL e sul raggiungimento degli obiettivi fissati, predisposta dal Direttore scientifico;
- e) esprimere parere non vincolante su ogni altra questione sottoposta al Consiglio medesimo.

Il Consiglio del CLA è convocato, almeno ogni quattro mesi, dal Direttore che lo presiede, o entro quindici giorni dalla richiesta di almeno un terzo dei componenti.

Art. 9 - Assemblea del personale CEL

L'Assemblea è un organo collegiale di consultazione per il Consiglio del CLA ed esprime pareri non vincolanti sulle questioni sottoposte all'Assemblea medesima.

L'Assemblea propone la rosa dei tre candidati per il conferimento del ruolo di Coordinatore tecnico del CLA.

Il Direttore scientifico convoca e presiede l'Assemblea, almeno ogni sei mesi o entro quindici giorni dalla richiesta di almeno un terzo dei CEL.

Il Coordinatore tecnico del CLA funge da segretario verbalizzante dell'Assemblea dei CEL.

Art. 10 - Fondi e risorse

Le risorse finanziarie, finalizzate a sostenere il funzionamento del CLA, sono assegnate annualmente, in sede previsionale, al Dipartimento che provvederà a creare un'apposita sezione di bilancio.

Altre risorse possono provenire da: rimborsi per servizi resi a strutture dell'Ateneo; proventi derivanti da prestazioni in conto terzi; finanziamenti derivanti da contratti e convenzioni con enti pubblici e privati o eventuali altri soggetti, per attività di ricerca, consulenza, prestazioni tecniche e/o didattiche; contributi di enti e privati versati per accordi/convenzioni o a titolo di liberalità; ogni altro fondo specificatamente destinato, per legge o per disposizione dei competenti organi accademici dell'Ateneo.

Art. 11 - Utenza

L'utenza del CLA è composta da:

- a) studenti dell'Ateneo, inclusi gli studenti stranieri ospiti per programmi di scambio;
- b) personale in servizio dell'Ateneo a tempo indeterminato e determinato;
- c) altri utenti che non rientrino nelle tipologie suddette, ma vi accedano in virtù di accordi/convenzioni che l'Università può stipulare con enti pubblici e privati, nazionali e internazionali o altri soggetti esterni che richiedano i servizi offerti dal CLA.

Art. 12 - Norma finale

Per quanto non specificatamente previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni ordinamentali dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo.